

Allegato 3 alla deliberazione del consiglio comunale

**CONTRATTO INTEGRATIVO AL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI
SETTIMO MILANESE E L'ASC SER.CO.P.****SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO ASILO NIDO****Art. 1 – OGGETTO**

1. Il presente documento costituisce contratto integrativo al contratto di servizio vigente tra Ser.Co.P. ed il Comune di Settimo Milanese per il periodo 01/02/2023 – 05/11/2028 e definisce le condizioni di conferimento del servizio asilo nido all'Azienda Speciale Consortile Ser.Co.P. di Rho.

Più precisamente viene conferito dal Comune di Settimo Milanese all'Azienda Speciale Consortile Ser.Co.P., che accetta, il servizio asilo nell'area della prima infanzia (3 mesi/3 anni), da realizzarsi presso le seguenti strutture comunali "Asilo Nido Comunale" con sede in:

I – Asilo nido Il Pettiroso	(Settimo Centro)	Via Buoizzi n.7
II – Asilo nido Il Colibrì	(Settimo Centro)	Via Buoizzi n.5
III – Asilo nido La Cinciallegra	(Seguro)	Piazza Don Milani n.2
IV – Asilo nido La Rondine	(Vighignolo)	Via Airaghi n.7

2. Il Servizio Asilo Nido, conferito dal Comune di Settimo Milanese ed accettato dall'asc Ser.Co.P., dovrà essere svolto nel rispetto del contratto di servizio vigente integrato dal presente contratto integrativo.

3. Il Servizio Asilo Nido conferito dal Comune di Settimo Milanese ed accettato dall'asc Ser.Co.P. sarà oggetto di voltura dell'ente gestore entro 120 gg dalla sottoscrizione del presente documento e comunque entro e non oltre il 1° settembre 2023.

4. L'intero documento è stato redatto tenendo in considerazione i requisiti di funzionamento previsti dalla normativa regionale vigente e dai requisiti di accreditamento dell'ambito del Rhodense, approvati dall'Assemblea Distrettuale dei Sindaci dell'ambito di riferimento.

5. Le parti danno atto che il presente documento è il risultato di un percorso di redazione condiviso tra le parti, durante il quale esse hanno potuto dispiegare concretamente le proprie posizioni alla luce delle rispettive finalità di pubblico interesse assegnate e perseguite; non ricorrono, pertanto, i presupposti per l'applicazione dell'art. 1341 codice civile.

Art. 2 – CONFERIMENTI

1. Il Comune conferisce in comodato d'uso gratuito a Ser.Co.P.:

a. Gli immobili di

I – Asilo nido Il Pettiroso	(Settimo Centro)	29 posti bambino
II – Asilo nido Il Colibrì	(Settimo Centro)	60 posti bambino
III – Asilo nido La Cinciallegra	(Seguro)	38 posti bambino
IV – Asilo nido La Rondine	(Vighignolo)	34 posti bambino.



Comune di Settimo Milanese

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N° 6 del 15-02-2023

OGGETTO: CONFERIMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI SETTIMO MILANESE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO E VOLTURA ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SER.CO.P. DI RHO DELLE QUATTRO UNITÀ D'OFFERTA SOCIALI ASILO NIDO IL COLIBRÌ, ASILO NIDO LA RONDINE, ASILO NIDO IL PETTIROSSO, ASILO NIDO LA CINCIALLEGRA. APPROVAZIONE DEL CONTRATTO INTEGRATIVO DI SERVIZIO

L'anno **duemilaventitre**, addì **quindici** del mese di **Febbraio** alle ore **19:45**, nella Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

SANTAGOSTINO PRETINA SARA	P	NAPOLITANI GIULIA	P
RUBAGOTTI FABIO	P	BULCIAGHI LUCA	P
BAIO MASSIMO ERMETE	P	GRIMALDI DIEGO	P
LOIERO LUCA	P	MARINONI ERNESTO	P
FARINA FLORIANA MARIA	A	BOSCATO ERNESTO	A
AMBROSINI TIZIANO	P	CONSONNI VALENTINA	A
MINARDI VERONICA	A	DELVECCHIO RUGGIERO	P
ANELLI TOMMASO	P		
GATTA MATTEO	P		
CAINELLI FABIO	P		

TOT. ASSENTI **4**

TOT. PRESENTI **13**

Partecipa alla seduta la Sig.ra **RAGOSTA FLAVIA, SEGRETARIO GENERALE del Comune**

Assume la presidenza il Sig. **RUBAGOTTI FABIO, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**, il quale, riscontrata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esamina il seguente argomento all'ordine del giorno: "CONFERIMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI SETTIMO MILANESE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO NIDO D'INFANZIA E VOLTURA ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SER.CO.P. DI RHO DELLE QUATTRO UNITÀ D'OFFERTA SOCIALI ASILO NIDO IL COLIBRÌ, ASILO NIDO LA RONDINE, ASILO NIDO IL PETTIROSSO, ASILO NIDO LA CINCIALLEGRA. APPROVAZIONE DEL CONTRATTO INTEGRATIVO DI SERVIZIO".

Il Presidente passa la parola all'Assessore prof.ssa Annalisa Salomone, che illustra l'argomento.

Dopo di che,

Visto lo Statuto del Comune di Settimo Milanese, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.53 del 29 ottobre 2001;

Vista la Legge Regionale 12 marzo 2008, n.3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale";

Vista la legge 13 luglio 2015, n.107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

Visto il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.65 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Vista la D.G.R. (Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia) n.20588 dell'11 febbraio 2005 (pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 9 del 28 febbraio 2005), che ha definito i requisiti minimi strutturali ed organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia;

Vista la DGR 2929/2020 con la quale Regione Lombardia ha inteso aggiornare i requisiti di esercizio degli Asili Nido stabiliti con precedente DGR 11 febbraio 2005, n.20588;

Dato atto che i requisiti di accreditamento e le modalità di vigilanza per accreditare le unità di offerta del territorio, tra le quali gli Asili Nido pubblici e privati, sono stati definiti dal piano di zona dell'Ambito sociale dei comuni del rhodense in collaborazione con l'ASL1 MILANO;

Dato atto che l'Amministrazione Comunale di Settimo eroga il servizio di Asilo nido con quattro unità d'offerta accreditate, che possono accogliere bambine e bambini da 7 mesi a 3 anni di età, al fine di garantire a tutte le famiglie questa opportunità;

Appurato che i servizi di asilo nido comunali sono pubblici servizi, in quanto rientrano nella definizione di "attività economica esercitata per erogare prestazioni volte a soddisfare bisogni collettivi, ritenuti indispensabili in un determinato contesto sociale" (cfr. in termini generali, Consiglio di Stato, sez. IV, 29 novembre 2000, n.6325 e Cons. St., sez. VI, n. 1514/2001);

Considerato che l'attuale gestione è una gestione mediante amministrazione diretta per le iscrizioni e la bollettazione delle rette e mediante affidamento in appalto di servizio per la gestione dei nidi;

Dato atto che il contratto di appalto ha scadenza il 31 luglio 2023;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.220 del 20 dicembre 2022, avente ad oggetto "INDIRIZZO PER IL SERVIZIO ISTRUZIONE AL FINE DI ELABORARE UN PROGETTO DI ESTERNALIZZAZIONE DEL SISTEMA ASILI NIDO COMUNALE, DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE" con la quale l'organo esecutivo dell'ente locale ha approvato l'impulso per avviare la predisposizione di un progetto, propedeutico all'esternalizzazione del servizio asili nido comunali, dal 1° settembre 2023, mediante l'azienda speciale consortile SER.CO.P., da sottoporre al Consiglio comunale;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 21 marzo 2007, con la quale veniva approvato lo Statuto e la Convenzione costitutiva dell'allora Consorzio per la gestione dei servizi sociali tra i Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano, Pregnana Milanese, Rho, Settimo

Milanese, Vanzago;

Dato atto che:

- con il verbale dell'Assemblea Consortile, seduta n.1/2007 del 2 maggio 2007, si prendeva atto della regolare costituzione del Consorzio Servizi Comunali alla Persona "Ser.Co.P." fra i Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano, Pregnana, Rho, Settimo Milanese e Vanzago;
- in data 16 aprile 2007 i nove Comuni aderenti hanno sottoscritto l'atto di costituzione del "CONSORZIO SERVIZI COMUNALI ALLA PERSONA SER.CO.P.";
- in data 7 maggio 2007, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 19/1 – serie straordinaria - è stato pubblicato lo Statuto del Consorzio;
- con successiva delibera di Consiglio Comunale n.61 del 15 dicembre 2010, ad oggetto "ESAME E APPROVAZIONE MODIFICA STATUTO CONSORZIO SERCOP: MODIFICAZIONE DELLA DENOMINAZIONE IN AZIENDA SPECIALE CONSORTILE E MODIFICHE CORRELATE", è stata decisa la modificata della natura giuridica del consorzio in azienda speciale consortile, ai sensi dell'art.114 del T.U.E.L., prendendo atto della prevalenza dell'elemento della gestione dei servizi, e lasciando immutati la sede, la durata, le modalità di partecipazione al voto, lo scopo, gli organi, l'organizzazione, le modalità di partecipazione all'azienda, programmazione, bilanci, finanza e contabilità;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.62 del 30 ottobre 2014 "ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICA CONVENZIONE E STATUTO AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SER.CO.P. PER ADESIONE DEL COMUNE DI NERVIANO" sono state apportate ulteriori modifiche allo Statuto societario, in particolare all'art.1 con riferimento alla costituzione dell'azienda, all'art.9 e alla Tabella dell'Allegato "A", con riferimento al capitale di dotazione, all'art.2 in relazione alla modificazione della sede legale dell'azienda e all'art.46, in relazione alla necessità di sostituire la previsione del Revisore con quella dell'organo di revisione;

Dato atto che lo Statuto dell'Azienda Speciale Consortile SER.CO.P. (più brevemente, SERCOP a.s.c.) prevede, all'art.3, *«Scopo dell'Azienda è la gestione di servizi socio-assistenziali, socio-educativi e socio-sanitari integrati, in relazione alle competenze istituzionali degli Enti soci, ivi compresi interventi di formazione e consulenza concernenti le attività dell'Azienda»*;

Rilevato che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.36 del 30/06/2008 veniva approvato uno schema di Contratto di Servizio tra il Comune di Settimo Milanese e l'allora Consorzio SER.CO.P., della durata di tre anni, attuandosi in tal modo il trasferimento della gestione dei servizi di Tutela Minori, Assistenza Domiciliare Minori, Assistenza Domiciliare Anziani, Trasporto Disabili e Nucleo Inserimenti Lavorativi all'Azienda Speciale Consortile;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.34 del 20/07/2011 veniva approvato lo schema di Contratto di Servizio tra il Comune di Settimo Milanese e SERCOP a.s.c., della durata di anni sette, con il quale è stato confermato il conferimento dei servizi già trasferiti nell'anno 2008;

Richiamati altresì i successivi provvedimenti, con i quali è stata affidata a SERCOP a.s.c. la gestione dei seguenti servizi:

- Deliberazione consiliare n.52 del 01/10/2012, con oggetto "CONFERIMENTO GESTIONE UFFICIO DI PROTEZIONE GIURIDICA AD AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SER.CO.P. - INTEGRAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO", con la quale tale contratto è stato integrato dal conferimento del servizio di protezione giuridica a favore di anziani e disabili, per un periodo di un anno, con intesa di conferma successiva in caso di esito positivo della sperimentazione;
- Deliberazione consiliare n.72 del 16/12/2013, con la quale è stata approvata la modifica ed integrazione del contratto di servizio tra il Comune di Settimo Milanese e SERCOP a.s.c., per la gestione di servizi diurni e residenziali per persone disabili o anziane e veniva confermato il conferimento del servizio di protezione giuridica di cui alla precedente deliberazione CC

n.52/2012;

- Deliberazione consiliare n.5 del 13/02/2014, con la quale è stata affidata la gestione del servizio di Teleassistenza per anziani e inabili;
- Deliberazione della Giunta Comunale n.162 del 3 settembre 2015, avente per oggetto: "Sperimentazione di azioni di housing sociale – Conferimento servizio ad Azienda Speciale Consortile Ser.Co.P.";

Richiamata inoltre la deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 29/10/2018, con la quale è stato approvato il contratto di servizio con SERCOP a.s.c. inerente al conferimento della gestione integrata dei servizi alla persona in ambito socio-assistenziale, socio-educativo e socio-sanitario (già precedentemente trasferiti) per il periodo 2018/2028;

Richiamata in fine la deliberazione del Consiglio Comunale n.61 del 21/11/2019, con la quale sono state approvate le modifiche dello Statuto dell'Azienda Speciale Consortile SERCOP;

Preso atto dunque che Ser.Co.P. è una azienda speciale consortile che opera ai sensi dell'art.114 del D.Lgs. 267/2000, quale ente strumentale degli enti locali, dotato di personalità giuridica, autonomia imprenditoriale e proprio statuto istituita per la gestione dei servizi alla persona di competenza istituzionale degli Enti Locali soci nelle seguenti aree di intervento: minori, disabili, anziani, inclusione sociale, come previsto all'art.3 dello Statuto;

Visto l'articolo 42, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 20 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni e integrazioni, che attribuisce al consiglio comunale la competenza in materia di organizzazione dei servizi dei pubblici;

Visto l'articolo 42, comma 2° lettera l) del TUEL secondo il quale il consiglio comunale approva i criteri generali per l'impostazione di concessioni, che non siano previste espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

Visto l'art.14 (Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale), comma 1, lettera d) del D.Lgs. n.201 del 23 dicembre 2022, in base al quale, tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3 dello stesso decreto legislativo, l'ente locale, nelle ipotesi in cui ritiene che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvede all'organizzazione del servizio mediante, limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n.267 del 2000;

Visto l'art.14 (Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale), comma 2, del D.Lgs. n.201 del 23 dicembre 2022, secondo il quale, ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30 dello stesso decreto legislativo;

Visto l'art.14 (Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale), comma 3, del D.Lgs. n.201 del 23 dicembre 2022, secondo il quale, «Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenazioni»;

Visto l'Art.17. *Affidamento a società in house* del D.Lgs. n.201 del 23 dicembre 2022, secondo il

quale nel comma 1. «Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n.175 del 2016.» e nel comma 2. «Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30, prevedendo al comma 3 che «Il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35.»

Visto l'art. 19. Durata dell'affidamento e indennizzo, primo comma secondo periodo, secondo il quale «Nel caso di affidamento a società in house di servizi pubblici locali non a rete, la durata dello stesso non può essere superiore a cinque anni, fatta salva la possibilità per l'ente affidante di dare conto, nella deliberazione di affidamento di cui all'articolo 17, comma 2, delle ragioni che giustificano una durata superiore al fine di assicurare l'ammortamento degli investimenti, secondo quanto asseverato nel piano economico-finanziario di cui all'articolo 17, comma 4»;

Richiamato il CONTRATTO DI SERVIZIO TRA SERCOP E IL COMUNE DI SETTIMO MILANESE - NOVEMBRE 2018/OTTOBRE 2028, sottoscritto il 5 novembre 2018 e registrato al numero del Protocollo 2019/11058;

Ravvisata la propria competenza ad approvare il contratto integrativo di servizio, allegato alla presente deliberazione, che disciplina gli aspetti fondamentali del conferimento della gestione delle quattro unità d'offerta sociali Asilo Nido il Colibrì, Asilo Nido la Rondine, Asilo Nido il Pettiroso, Asilo Nido la Cinciallegra all'Azienda Speciale Consortile Ser.Co.P. di Rho, concessi in comodato d'uso gratuito e meglio descritti nelle allegate planimetrie con le specifiche degli spazi;

Preso atto del verbale della COMMISSIONE CONSILIARE ISTRUZIONE, FAMIGLIA, PACE, che si è svolta nella seduta del data 8 febbraio 2023 e nella seduta aggiornata il 13 febbraio 2023;

RITENUTO perseguire tramite il conferimento a Ser.Co.P. del servizio Asilo Nido i seguenti obiettivi:

- migliorare ulteriormente la qualità del servizio offerto ai bambini e alle famiglie, potendo contare su opportunità di stretta collaborazione con altre strutture di Asilo Nido, affidate da altri comuni a Ser.Co.P. e di competenze professionali di alto profilo a disposizione dell'Azienda;
- mantenere inalterato il potere di indirizzo e controllo pubblico del servizio che l'affidamento ad un'azienda speciale consortile consente;
- mantenere l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio che consentano, a parità di servizi erogati, di ridurre o, al più, di contenere i costi entro i limiti di quanto già oggi speso a tal fine dal Comune;

VERIFICATA la sussistenza dei principi e dei requisiti previsti dalle norme vigenti alla base della volontà di conferire le attività connesse alle Unità d'Offerta di tutti e quattro gli Asilo Nido all'Azienda Speciale Consortile Ser.Co.P. di Rho, come meglio specificato qui di seguito:

1) il conferimento all'Azienda Speciale Consortile Ser.Co.P. si configura come un affidamento diretto di un servizio pubblico locale secondo il modello "in house providing", conformemente ai principi ed ai requisiti previsti dalla norma comunitaria (vedi Corte di Giustizia - sentenza 18 novembre 1999, causa C-107/98 Teckal) e successivamente richiamati dalla giurisprudenza nazionale (vedi Corte Costituzionale - sentenza n. 50/2013, Corte di Cassazione - sentenza n.26893/2013, etc.); esso costituisce un'eccezione rispetto all'affidamento a terzi mediante gara ad evidenza pubblica, laddove sussistano determinati requisiti e condizioni. Essa determina tra l'ente affidante ed il soggetto

gestore del servizio un rapporto interorganico, nel quale l'ente affidante deve esercitare sul gestore un controllo analogo a quello esercitato sui servizi da esso prodotti ed il soggetto gestore deve realizzare la maggior parte della propria attività a favore del Comune affidante e della sua comunità locale di riferimento;

Pertanto è consentito l'affidamento diretto a società interamente pubbliche nel rispetto dei seguenti principi essenziali, individuati dalla giurisprudenza comunitaria e in forza dell'articolo 17 del D.Lgs. 201/2022:

a) la proprietà del soggetto

b) il controllo analogo

c) l'attività prevalente a favore dell'ente affidante; il rapporto tra Pubblica Amministrazione ed il soggetto "in house" non configura un contratto di appalto, ma un'organizzazione interna della stessa Pubblica Amministrazione. Anche le più recenti Direttiva Concessioni (Art. 17 Direttiva 23/2014/UE) e Direttiva Appalti stabiliscono che non rientra nell'ambito di applicazione del nuovo corpus di regole per gli appalti e per le concessioni un affidamento di servizio tra un'amministrazione aggiudicatrice ed una persona giuridica di diritto pubblico (o di diritto privato), quando la prima eserciti sulla seconda un controllo analogo a quello da essa esercitato per i propri servizi. Alla luce di quanto suesposto si rileva dall'esame

dei documenti costitutivi dell'Azienda Speciale Consortile Ser.Co.P. (Statuto), dei documenti aziendali del piano programma e conto economico, nonché dal contratto di servizio vigente, che i requisiti previsti dalla normativa europea sono soddisfatti, ovvero:

il capitale di Ser.Co.P. è interamente pubblico;

il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi da parte del Comune è garantito dalle modalità gestionali-organizzative appositamente introdotte nel vigente contratto di servizio tra il Comune di Settimo Milanese e l'Azienda Speciale Consortile Ser.Co.P.;

Ser.Co.P. realizza la parte prevalente della propria attività con l'Ente o gli Enti che la controllano;

2) il conferimento all'Azienda Speciale Consortile Ser.Co.P. rientra nel campo dei contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 (Nuovo codice degli appalti); trattasi di norma che conferma quanto già stabilito a livello europeo, specificando ulteriormente le condizioni:

a) all'art.5 le condizioni eccezionali:

l'esercizio del controllo analogo (o di controllo congiunto);

oltre l'80% dell'attività della controllata deve essere effettuata nello svolgimento

di compiti ad essa assegnati dall'amministrazione controllante;

nella persona giuridica controllata non vi deve essere alcuna partecipazione diretta di capitali privati, salvo eventuali forme eccezioni di partecipazione che non esercitino un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

b) all'art.192 il regime speciale degli affidamenti in house, quale procedura derogatoria:

obbligo di valutare preventivamente la congruità economica dell'offerta dei soggetti "in house";

obbligo di valutare i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta anche in riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Alla luce di quanto suesposto si rileva che comunque i requisiti richiesti dal succitato Decreto Legislativo sono soddisfatti, in quanto:

l'Azienda Speciale Consortile Ser.Co.P. già possiede i requisiti previsti dalla normativa europea;

il budget di Ser.Co.P. per la gestione del servizio Asilo Nido comunale è stato valutato come da allegata relazione (allegato 1), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, da cui si evince che il suddetto conferimento non genera alcun onere aggiuntivo, anzi una differenza in

termini positivi nel bilancio comunale;

VISTO lo schema di contratto integrativo al contratto di servizio vigente tra il Comune di Settimo Milanese e l'a.s.c. Ser.Co.P. "Specifiche tecniche per la gestione del Servizio Asilo Nido" ed i relativi allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato 3);

Richiamata la Deliberazione del Consiglio comunale n.1 del 16/01/2023, avente per oggetto: "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023-2025 – NOTA DI AGGIORNAMENTO E DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025";

Vista la Missione 12 - PROGRAMMA 1 del DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023-2025 ove è indicato tra gli obiettivi operativi la gestione del servizio asilo nido, mediante le quattro unità d'offerta sociali;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;

Richiamato l'art.6 bis della legge 7 agosto 1990 n.241, introdotto dall'art.1, comma 41, legge 6 novembre 2012 n.190, secondo cui il responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto d'interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

Esce dall'aula consiliare il Consigliere Delvecchio, Consiglieri presenti n. 12.

Il verbale integrale della seduta consiliare odierna, in vide-audio è disponibile sul sito istituzionale del Comune <https://www.comune.settimomilanese.mi.it>

Con voti:

Favorevoli n. 9

Contrari n. --

Astenuti n. 3 (Bulciaghi, Grimaldi, Marinoni)

resi nelle forme di legge dai n. 12 Consiglieri presenti ed accertati e proclamati dal Presidente, riassunti a seguito di appello nominale,

DELIBERA

1. Di conferire la gestione delle quattro Unità d'Offerta sociali Asili Nido comunali all'Azienda speciale consortile Ser.Co.P. fino al 31/08/2028, fatta salva la stipula del nuovo contratto di servizio condiviso a livello d'ambito prima della scadenza della medesima proroga (in tal caso la durata del conferimento sarà adeguata alla scadenza temporale del nuovo contratto di servizio), avendo riguardo alle motivazioni espresse nella relazione ex art.14, comma 3, del D.Lgs. del 23 dicembre 2022, n.201 allegato n.1 e nello Studio di fattibilità economico-gestionale Sistema Nidi Settimo Milanese allegato n.2 alla presente deliberazione.

2. di approvare lo schema di contratto integrativo al contratto di servizio vigente tra il Comune di Settimo Milanese e l'a.s.c. Ser.Co.P. "Specifiche tecniche per la gestione del Servizio Asilo Nido" ed i relativi allegati, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato 3)

3. di conferire in concessione di comodato d'uso gli immobili delle unità d'offerta sociali, di cui alle alleghe planimetrie (allegati al contratto n.1, 2, 3 e 4) con il piano delle manutenzioni allegato al contratto n.9, quali dotazioni patrimoniali essenziali alla gestione del servizio di asilo nido comunale, con i beni mobili in esse contenuti come risultanti dall'inventario (allegati al contratto n.5, 6, 7 e 8).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che la procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio in appalto, nonché l'organizzazione interna della gestione delle pratiche amministrative e della riscossione delle entrate direttamente dall'utenza deve essere approntata in adeguati tempi, per consentire la piena

operatività della gestione dal 1° settembre 2023;

Con voti:

Favorevoli n. 9

Contrari n. --

Astenuti n. 3 (Bulciaghi, Grimaldi, Marinoni)

resi nelle forme di legge dai n. 12 Consiglieri presenti ed accertati e proclamati dal Presidente, riassunti a seguito di appello nominale,

DELIBERA

1) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. del 18 agosto 2000, n.267.

Il presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

II PRESIDENTE
RUBAGOTTI FABIO

II SEGRETARIO GENERALE
RAGOSTA FLAVIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82.

- b. come meglio specificato nelle allegate planimetrie (allegato n.1, 2, 3, 4);
 - c. gli arredi, le attrezzature e i beni mobili come meglio specificati nell'elenco allegato (allegato n. 5 PETTIROSSO, N.6 COLIBRI', N.7 CINCIALLEGRA, N.8 RONDINE);
2. Il procedimento del conferimento delle strutture all'azienda è da intendersi compiuto all'atto di presentazione della comunicazione preventiva di esercizio (CPE) da parte di Ser.Co.P. all'ATS UOC Vigilanza e Controllo delle Strutture Socio Sanitarie e Sociali nella quale verrà richiesta la voltura dell'ente gestore entro il 01/09/2023.
3. Ser.Co.P. è responsabile dell'utilizzo dei beni conferiti avendo a riferimento gli obblighi del comodatario.

Art. 3 – REGOLAMENTAZIONE E MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO

- 1. Il servizio di asilo nido comunale è regolamentato dal Comune.
- 2. Il Comune individua gli utenti sulla base delle procedure previste dal "Regolamento Asilo nido comunale" e ne comunica i nominativi a Ser.Co.P.
- 3. Le tariffe di accesso al servizio e le eventuali agevolazioni sono determinate annualmente dal Comune.
- 4. Le modalità di gestione e gli standard qualitativi e quantitativi del servizio sono definiti, sentita Ser.Co.P., nella carta dei servizi approvata ogni anno dal Comune.

Art. 4 – GESTIONE DEL SERVIZIO

- 1. Ser.Co.P. garantisce al Comune il perseguimento dei più alti standard qualitativi nella gestione del servizio, nel costante rispetto delle normative vigenti.
- 2. Ser.Co.P., in particolare, deve garantire, per l'ottimale funzionamento del servizio:
 - a. l'aggiornamento continuo del personale, anche con riferimento alle migliori esperienze pedagogiche riscontrabili dalla letteratura scientifica;
 - b. l'alta qualificazione del personale impiegato nei ruoli di coordinamento;
 - c. il rispetto degli standard quali-quantitativi concordati con l'amministrazione comunale e contenuti nella carta dei servizi;
 - d. il confronto e l'interazione con altri asili nido conferiti da altri comuni in gestione;
 - e. le verifiche, almeno annuali, sul gradimento del servizio da parte delle famiglie;
 - f. la relazione con gli utenti e le famiglie da improntare ai massimi standard di trasparenza e accessibilità.
- 3. Il servizio potrà essere erogato, oltre che con personale proprio, anche con personale incaricato, nelle forme ritenute più idonee e funzionali al raggiungimento degli standard di servizio stabiliti.
- 4. In caso di ricorso a procedure di affidamento, Ser.Co.P. resta l'unico soggetto responsabile nei confronti del Comune e degli utenti.
- 5. Ser.Co.P. è tenuta a perseguire l'obiettivo della continuità educativa, pertanto le forme di impiego del personale educativo e di coordinamento dovranno essere orientate verso forme stabili.
- 6. Ser.Co.P. è unico soggetto responsabile del rispetto delle normative vigenti in materia di gestione dei servizi asili nido e del mantenimento dei necessari requisiti per l'accreditamento del servizio, nonché di ogni adeguamento che si dovesse rendere necessario a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme in materia.
- 7. Ser.Co.P. si farà carico della redazione della bozza della carta dei servizi, del recepimento delle proposte di modifica e integrazione provenienti dal Comune, e della sua diffusione.

Art. 5 – GESTIONE DEI BENI IMMOBILI

- 1. I beni immobili sono conferiti con vincolo di destinazione, e in nessun caso Ser.Co.P. potrà utilizzarli per servizi o attività diverse da quelle oggetto del conferimento, fatti salvi quelli specificamente richiesti dalla Giunta comunale.
- 2. Prima di prendere possesso dei locali e dell'area a giardino, le parti effettuano un

sopralluogo finalizzato alla redazione di un verbale di verifica dello stato di conservazione dei luoghi con la presenza del Responsabile Sicurezza o suo delegato.

3. La manutenzione straordinaria dei beni immobili conferiti a Ser.Co.P. rimane di competenza ed a carico del Comune.

4. Ser.Co.P. non è autorizzata ad effettuare o disporre interventi di natura strutturale né può modificare o alterare parti dei beni immobili conferiti e degli impianti.

5. La manutenzione ordinaria è a carico del Comune e di Ser.Co.P. secondo la distribuzione delle competenze riepilogata nell'allegato n.9 del presente contratto.

6. La pulizia degli ambienti interni ed esterni è a carico di Ser.Co.P. che potrà svolgerla con proprio personale o con personale incaricato, nelle forme ritenute più idonee e funzionali al raggiungimento degli standard di servizio stabiliti, fatta eccezione della manutenzione del verde dei giardini.

7. L'utilizzo di altri beni immobili messi a disposizione dal Comune, ma in concessione ad altri soggetti, dovrà essere regolato da apposito accordo con il concessionario.

Art. 6 – GESTIONE DEI BENI MOBILI E ATTREZZATURE

1. I beni mobili e le attrezzature in dotazione all'asilo nido sono conferiti con vincolo di destinazione e in nessun caso Ser.Co.P. potrà utilizzarli per servizi o attività diverse da quelle oggetto del conferimento.

2. La manutenzione ordinaria dei beni mobili e delle attrezzature è a carico di Ser.Co.P., che vi deve provvedere tempestivamente.

3. Il Comune si riserva di fare ispezioni/controlli periodici sullo stato del bene immobile e di tutti i beni mobili e attrezzature conferite.

4. Il Comune può integrare la dotazione di beni mobili e di attrezzature con successivi conferimenti.

5. Ser.Co.P. è autorizzata all'acquisto di beni di consumo: materiali didattici/laboratoriali, materiali igienici per la cura dei bambini e la pulizia degli ambienti, pannolini, e ogni altro bene che si renda necessario per la gestione dell'attività.

6. Ser.Co.P. è autorizzata ad usare i beni di consumo non utilizzati nella precedente gestione e ancora disponibili alla data del 01/09/2023.

Art. 7 – FATTURAZIONE E RECUPERO INSOLUTI

1. La fatturazione all'utenza sarà in carico a Ser.Co.P. secondo le tariffe stabilite dall'amministrazione comunale di Settimo Milanese che da quest'ultima verranno comunicate tempestivamente all'ente gestore all'inizio dell'anno educativo e ad ogni cambio frequenza del singolo iscritto. Nella riscossione è compresa la quota di conferma posto in seguito alla collocazione in graduatoria.

2. Al termine di ogni esercizio solare entro il 31 dicembre verrà inoltrata al Comune l'elenco degli utenti insolventi prima di procedere all'avvio del recupero crediti coatto secondo quanto stabilito dall'ente gestore e dell'amministrazione comunale sulla base dei propri regolamenti.

3. La procedura di riscossione del credito potrà eventualmente essere sospesa o interrotta dall'amministrazione comunale fermo restando che il mancato recupero del credito, e i costi relativi alla gestione della pratica in ottemperanza a tutte le procedure previste dalla normativa di riferimento, saranno a carico dell'amministrazione comunale.

4. Le eventuali dimissioni dal servizio degli utenti morosi saranno disposte con comunicazione scritta di Ser.Co.P. alla famiglia.

Art. 8 – COMPETENZE IN MATERIA DI SICUREZZA E PRIVACY

1. Sono a carico di Ser.Co.P. gli adempimenti previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro posti a carico del datore di lavoro dal D.Lgs 81/2008, dal D.M. 10/03/1998 e dal

D.M. 388/2003.

2. Ser.Co.P. entro il 01/09/2023 deve predisporre e successivamente tenere aggiornati:

- a. Documento di valutazione Rischi per la struttura Asilo nido;
- b. Piano Unico delle Emergenze;
- c. Documento Valutazione Rischi Interferenze;
- d. nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- e. nomina del Medico competente.

3. Il Comune è responsabile del "*Documento relativo alla prevenzione incendi per l'Unità d'offerta asilo nido*" ai sensi del Decreto Ministeriale del 16 Luglio 2014 gli eventuali adempimenti derivanti dal deposito della suddetta documentazione agli organi competenti.

4. Sono inoltre a carico di Ser.Co.P. gli adempimenti previsti in materia di tutela dei dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale di applicazione.

5. Ser.Co.P. e il Comune entro il 01/09/2023 devono predisporre e tenere aggiornati gli accordi in materia di privacy, finalizzati alla definizione degli specifici ruoli e competenze in materia di trattamento e gestione dei dati personali.

Art. 9 – SERVIZI ACCESSORI

1. Il servizio di ristorazione rivolto a bambini e personale educativo è erogato dal soggetto individuato dal Comune per il servizio di refezione scolastica, che al momento attuale è la società SettimoPero Welfood srl.

2. Il servizio di pulizia degli ambienti, compresi gli arredi, le attrezzature, i giochi, le stoffe ed i bavaglini, è di competenza di Ser.Co.P.

3. Il servizio di pulizia straordinaria della struttura a carico di SERCOP.

4. Il servizio di manutenzione del verde resta di competenza del Comune (a titolo esemplificativo pulizia dei pluviali, taglio erba, potatura piante, disinfestazioni e derattizzazioni, etc.).

5. Il servizio di informazione e relazione con le famiglie è di competenza di Ser.Co.P.

6. Gli strumenti di lavoro e attrezzature informatiche saranno forniti al personale da Ser.Co.P.

ART. 10 – RAPPORTI ECONOMICI

1. Il conferimento del servizio asilo nido è soggetto alle disposizioni economiche di cui agli artt. 1 e 10 del contratto di servizio.

2. Ser.Co.P. definisce all'interno della propria contabilità di azienda un centro di costo specifico per l'asilo nido di Settimo Milanese in cui far confluire costi e ricavi diretti, nonché costi e ricavi indiretti determinati sulla base di criteri e modalità che saranno concordati con il Comune in sede di predisposizione del *budget* annuale.

3. Le parti si impegnano a predisporre annualmente e congiuntamente il bilancio di previsione del servizio asilo nido relativo al successivo anno educativo.

4. Qualora fosse necessario dotare i locali di ulteriori arredi o attrezzature utili allo svolgimento dell'attività educativa, o sostenere spese ordinate direttamente dal Comune di Settimo Milanese ivi compresi servizi di supporto, Ser.Co.P. si occuperà dell'acquisto sostenendo integralmente le spese, le quali verranno inserite nel centro di costo di cui al comma 2 del presente articolo, per essere riconosciute dal Comune a Ser.Co.P.

I costi sostenuti da Ser.Co.P. per investimenti in beni e attrezzature, sono imputati al Comune in ragione della quota annua di ammortamento.

Sono altresì a carico di Ser.Co.P. i costi della ristorazione scolastica, e i costi delle pulizie straordinarie degli stabili e i costi per la telefonia e internet.

5. Restano direttamente a carico del Comune:

- a. i costi delle utenze, acqua, energia elettrica e gas;
- b. i costi di assicurazione dell'immobile;
- c. i costi delle eventuali manutenzioni straordinarie
- d. i costi della manutenzione del verde

Art. 11 – ASSICURAZIONE

1. A copertura dei rischi di gestione Ser.Co.P. si obbliga a stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile per un massimale di €2.500.000,00.
2. A copertura dei rischi di infortunio dell'utenza Ser.Co.P. si obbliga a stipulare una polizza infortuni cumulativa.

Art. 12 – OBBLIGHI INFORMATIVI TRA LE PARTI

1. A garanzia dei principi di trasparenza e in ottemperanza agli obblighi di *accountability*, Ser.Co.P. fornisce al Comune, secondo le modalità operative indicate nella relazione di accompagnamento al *budget*, tutte le informazioni relative al servizio (es. bambini frequentanti per giorno/periodo, elenco e descrizione attività proposte, il dettaglio delle attività di formazione delle educatrici, eventuali reclami degli utenti, ecc.) oltre ai dettagli dimostrativi dei ricavi e dei costi, da documentare a richiesta.
2. Il Comune può, informandone Ser.Co.P., effettuare sopralluoghi e verifiche dirette presso la sede dell'asilo nido.
3. Il Comune è tenuto a fornire a Ser.Co.P. le informazioni relative agli utenti e alle famiglie, necessarie all'espletamento del servizio, nonché ad informare, con congruo anticipo, di eventuali lavori e/o manutenzioni straordinarie da effettuare sui beni immobili.

Art. 13 – RESPONSABILITÀ

1. Le parti individuano un proprio dipendente che assuma il ruolo di referente unico del servizio conferito con il compito di svolgere le attività ordinarie di gestione e controllo del presente contratto di servizio.
2. Sono in capo a Ser.Co.P. tutte le responsabilità connesse all'espletamento del servizio derivanti da norme di legge o da regolamenti comunali.
3. E' necessaria la nomina di Ser.Co.P. quale Responsabile Esterno del Trattamento ai sensi del Regolamento Europeo Privacy - GDPR 679/2016 art.28.
4. Sono in capo al Comune le responsabilità connesse alla manutenzione straordinaria dei beni immobili e alle procedure di individuazione/esclusione degli utenti dalle graduatorie di accesso al servizio.

Art. 14 - PENALI

1. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile a Ser.Co.P. e da questa non giustificato, il servizio non venga erogato, anche in parte, per un giorno o frazione di giorno, il Comune applicherà una penale da graduare tra un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.000,00 per ciascun giorno di servizio o frazione non erogati.
2. Per l'erogazione del servizio non conforme al presente contratto di servizio, agli *standard* della carta dei servizi, alle modalità programmate nella relazione di *budget*, la penale verrà applicata da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 in base alla gravità dell'inadempimento per ciascun giorno di non conformità.
3. Per la mancata tempestiva manutenzione ordinaria verrà applicata una penale da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 in base alla gravità.
4. In ogni caso sono fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare da una gestione non conforme a quanto previsto dal presente contratto.
5. Il Comune potrà applicare la penale previa contestazione scritta. Ser.Co.P. avrà dieci giorni di tempo, decorrenti dalla data di ricezione della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni e giustificazioni. Decorso infruttuosamente tale termine, o qualora le giustificazioni non siano ritenute accoglibili, il Comune provvederà con propria determinazione all'applicazione della penale.

6. Dopo l'applicazione di tre penali, in caso si verificano ulteriori inadempimenti, il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 c.c.

Art. 15 - CONTROVERSIE

1. Per la risoluzione di eventuali controversie sorte tra le parti non risolte amichevolmente, si farà ricorso alla giurisdizione ordinaria. Il Foro competente è quello del Tribunale di Milano.

Il presente contratto è composto da n. 15 articoli, n. 6 pagine.
Letto, approvato e sottoscritto:

Per il Comune di Settimo Milanese

Il funzionario

Dott. Michelangelo Riva

Per Ser.Co.P.

Il Direttore

Dott. Guido Ciceri

CONVENZIONE RISTORAZIONE PER L'UNITÀ D'OFFERTA ASILI NIDO SETTIMO MILANESE**TRA**

Ser.Co.P, con sede legale in Rho Via Cornaggia n 33, CF P IVA n. 05728560961 rappresentata dal legale rappresentante, Sig. Primo Mauri, nato a Pregnana Milanese, il 12/04/1949, Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale agisce ai sensi dell'art.3 dello Statuto aziendale

E

La Società **SettimoPero Welfood srl**, rappresentata dall'Amministratore Unico Maurizio Francesco Cavazzan, nato a Milano il 21 giugno 1968 e domiciliato per la carica presso la sede legale della Società – Via Buoizzi 7 – Settimo Milanese, che dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto della società che rappresenta: SettimoPero Welfood srl – P.Iva e Codice Fiscale 05520200964

PREMESSO

- Che con Deliberazione del Consiglio Comunale di Settimo Milanese n. 6 del 15/02/2023 è stata approvata l'esternalizzazione dei servizi per gli asili nido all'Azienda Speciale Consortile Ser.Co.P;
- Che la stessa è stata recepita da Ser.Co.P con Deliberazione dell'Assemblea consortile n.5 del 03/03/2023;
- *Che gli accordi tra Ser.Co.P e il Comune di Settimo Milanese sono regolati dal Contratto integrativo al contratto di servizio tra il Comune di Settimo Milanese e l'ASC Ser.Co.P: specifiche tecniche del servizio Asili Nido, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Settimo Milanese n 6 del 15/02/2023;*
- *L'articolo 8, c.1 del Contratto integrativo al contratto di servizio tra il Comune di Settimo Milanese e l'ASC Ser.Co.P: specifiche tecniche del servizio Asili Nido, in cui Ser.Co.P è tenuto dare continuità al soggetto erogatore al servizio di ristorazione in essere alla data del conferimento del servizio nido;*
- *L'articolo 8, c.2 del Contratto integrativo al contratto di servizio tra il Comune di Settimo Milanese e l'ASC Ser.Co.P: specifiche tecniche del servizio Asili Nido specifica inoltre che Ser.Co.P. si farà carico di definire con il gestore del servizio di ristorazione individuato dal Comune una bozza di convenzione finalizzata a regolare le modalità di erogazione del servizio.*
- *Che, con la comunicazione di Voltura inviata presso l'ufficio CPE competente, Ser.Co.P subentra come ente gestore della struttura in oggetto a far data dal 01 settembre 2023.*

CONSIDERATO

- Che il servizio di ristorazione è erogato dalla società in house SettimoPero Welfood Srl (P.IVA 05520200964 con sede legale Settimo Milanese via Buoizzi n 7) costituita ai sensi dell'art. 113 comma 5 lettera C del Dlgs 267/2000 (TUEELL) il cui rapporto con il Comune è regolamentato da uno specifico contratto di servizio;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE**ART. 1 – Finalità e oggetto della convenzione**

Oggetto della presente convenzione è la definizione dei rapporti economici e della regolamentazione delle modalità di erogazione del servizio ristorazione per l'unità d'offerta Asili Nido sito in Settimo Milanese.

I pasti saranno preparati nei locali cucina e dispensa situati in piazza Marconi 6 a Pero e veicolati con trasporto a cura di SettimoPero, con consegna prevista dalle ore 10.20 in successione Asilo Nido a Vighignolo, Asilo Nido in via Buoizzi e Asilo Nido a Seguro. SettimoPero provvederà alla preparazione di tutti i pasti necessari al regolare svolgimento dell'attività educativa. I pasti vengono preparati da personale dipendente e con le derrate alimentari della SettimoPero presso i locali cucina di loro uso esclusivo e concessi dal Comune di Pero.

ART. 2 – Durata

Il presente accordo avrà durata dal 01/09/2023 al 31/12/2024

ART. 3 – Uso dei beni immobili, arredi e attrezzature

La regolamentazione dell'uso dei beni immobili (locale cucine e dispensa) è regolamentata nel contratto di servizio in essere tra la società SettimoPero Welfood srl e i Comuni di Pero e Settimo Milanese. Per quanto riguarda arredi e attrezzature, si fa riferimento alla seguente tabella che riproduce la situazione alla data della sigla della presente convenzione:

NIDO	FRIGORIFERI	LAVASTOVIGLIE	LAVAGGIO
BUOZZI	BANCOFRIGO DI SPW + FRIGO A POZZETTO DI SPW	Di SPW	A cura personale cooperativa
VIGHIGNOLO	FRIGORIFERO A COLONNA del Comune di Settimo M.	Del Comune di Settimo Milanese	A cura personale cooperativa
SEGURO	FRIGO DI SPW	Utilizzata la lavastoviglie del Centro Diete di SPW	A cura personale cooperativa
	att. Non provvisto di freezer; in caso di necessità viene utilizzato il freezer del Centro Diete		

Si specifica quanto segue:

1. Le macchine di SettimoPero Welfood presenti nei locali degli Asili Nido (via BuoZZi) sono concesse in comodato d'uso a titolo gratuito a Ser.Co.P.;
2. SettimoPero Welfood provvederà: alla fornitura di N. 1 detersivi al mese (per il lavaggio delle attrezzature destinate alla fornitura di pasti) della lavastoviglie di Via BuoZZi e di N. 2 rotoli di carta al mese, oltre che alla regolare manutenzione della lavastoviglie.
3. Per la manutenzione e la gestione delle macchine non di proprietà di SettimoPero Welfood presenti nei locali degli Asili Nido (Vighignolo) si rimanda a eventuali accordi tra Comune e Cooperativa, sollevando SettimoPero da qualsiasi onere e intervento.
4. Le stoviglie sono fornite da SettimoPero Welfood, che provvederà anche a eventuali sostituzioni e integrazioni.
5. Per gli adulti educatori che usufruiscono del servizio mensa di SettimoPero è previsto il pasto in contenitori monouso a perdere.
6. La fornitura dei sacchi della spazzatura è a cura della Cooperativa.

ART. 4– Erogazione del Servizio

Il menù dovrà essere redatto dalla SettimoPero Welfood attenendosi alle Linee Guida di Regione Lombardia nel rispetto delle tabelle dietetiche ivi contenute. I nuovi menù verranno comunicati tempestivamente a Ser.Co.P per l'autorizzazione a procedere con eventuali osservazioni condivise con la coordinatrice del servizio.

I pasti sono preparati secondo le presenze che ogni mattina verranno comunicate direttamente alla cuoca della Cucina Nidi dal personale ausiliario incaricato, specificando eventuali utenti con diete speciali. I pasti destinati al personale adulto saranno comunicati via e-mail giornalmente dalle rispettive responsabili dei tre centri.

La SettimoPero Welfood si impegna a fornire le diete speciali per determinati utenti che, in relazione a documentate ragioni di salute o etico-religiose, non possono usufruire del normale menù. La preparazione delle diete speciali dovrà attenersi alle disposizioni contenute nelle linee guida di Regione Lombardia.

I pasti dovranno essere erogati esclusivamente nei giorni di apertura del servizio secondo il calendario comunale. In occasione di momenti di festa programmati Ser.Co.P inoltrerà richiesta dedicata affinché l'acquisto dei generi alimentari necessari per lo svolgimento dell'evento sia eseguita direttamente dalla SettimoPero Welfood. La richiesta oltre alla fornitura di alimenti confezionati e bibite potrebbe comprendere anche preparazioni extra rispetto a quanto previsto nel menù (ex torte-biscotti-panini), il cui costo attribuito a Ser.Co.P corrisponderà esattamente al costo vivo di derrate, bevande, materiali ed eventuali trasporti.

In caso di sciopero o eventi straordinari che possano interrompere o influire in modo sostanziale sul normale

espletamento del servizio, entrambe le società si impegnano a darsi reciprocamente tempestivo avviso indicando ove possibile le soluzioni alternative.

ART. 5– Costo Pasto

Il costo pasto unitario nell'anno solare è definito sulla base del consuntivo dell'anno precedente approvato da SettimoPero Welfood – e quest'ultimo verrà comunicato a Ser.Co.P in sede di approvazione del conto consuntivo. SettimoPero Welfood fatturerà mensilmente a Ser.Co.P i pasti erogati al prezzo unitario comunicato a Ser.Co.P. A chiusura dell'esercizio economico SettimoPero Welfood presenterà eventuale fattura di conguaglio quale differenza tra il costo pasto unitario consolidato alla fine anno dell'anno di competenza e il costo pasto unitario definito sulla base del consuntivo precedente per il numero dei pasti erogati.

La preparazione delle diete speciali non comporterà alcun aumento del prezzo unitario definito.

La spesa dei generi alimentari richiesti per eventi e feste verrà considerata fuori dal costo pasto unitario e sarà autorizzata preventivamente e inserita nella fattura del mese di competenza con voce dedicata.

Nel caso in cui il Comune di Settimo Milanese richieda alla SettimoPero Welfood, nel periodo del contratto di servizio in essere, nuove modalità di attribuzione del costo pasto per gli Asili Nido, si renderà necessaria una modifica del costo pasto stesso, indicato in questo contratto.

ART. 6– Fatturazioni e Pagamenti

La fattura mensile dovrà evidenziare il numero dei pasti erogati per tipologia di utenza.

Ser.Co.P rimborserà i pasti esclusivamente erogati per i bambini e i dipendenti Ser.Co.P comunicati quotidianamente.

Il pagamento delle fatture sarà eseguito a 30 gg data fattura

ART. 7– Riservatezza

Le parti, e per esse i relativi dipendenti e collaboratori, sono tenute a osservare la massima riservatezza nei confronti di terzi non autorizzati in ordine a fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di natura riservata di cui vengano a conoscenza in virtù della presente convenzione.

Le parti si impegnano, per quanto di competenza, al rispetto della disciplina normativa in materia di trattamento dei dati personali e sottoscrivono i necessari accordi in materia di privacy.

ART. 8– Foro Competente

Le parti interessate, concordano di definire in modo amichevole qualunque controversia che possa nascere dall'interpretazione e dall'esecuzione della presente convenzione. Per ogni controversia si elegge competente il Foro di Milano.

ART. 9- Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e alla normativa di settore.

Letto, approvato e sottoscritto in data _____

Per Ser.Co.P. ASC

Per SettimoPero Welfood srl